

Milano, 22 Marzo 2017

## **NOTA DEL CENTRO SERVIZI**

### **NOVITA' e semplificazioni per il 5 per mille 2017**

Il **DPCM 07 luglio 2016** (G.U. 9 agosto 2016) modifica il DPCM 23 aprile 2010, introducendo alcune semplificazioni e aggiornamenti relativamente alle modalità:

- di iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille;
- di rendicontazione del medesimo contributo.

**A partire dal 2017 non sarà più necessario ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione telematica, né inviare la dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale Agenzia Entrate, salvo quanto di seguito precisato.**

Pertanto, l'Ente che sia già regolarmente iscritto negli elenchi del 5 per mille 2016, abbia inviato la dichiarazione sostitutiva entro lo scorso 30 giugno 2016 e risulti a tutt'oggi in possesso dei requisiti sostanziali di merito per beneficiare del contributo del 5xmille, **accederà direttamente all'iscrizione al 5xmille 2017** senza espletare procedure **e risulterà automaticamente inserito nella lista degli Enti beneficiari 2017** che verrà pubblicata sul sito della Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 marzo 2017, lista che resterà valida anche per gli anni successivi.

**Eventuali errori nell'elenco o variazioni intervenute potranno essere in ogni caso rettificate entro il 20 maggio.**

In caso di **perdita dei requisiti si dovrà invece procedere formalmente alla revoca dell'iscrizione.**

Qualora invece l'Ente non risultasse già iscritto dovrà procedere:

- entro il prossimo 7 maggio 2017 all'invio telematico dell'istanza di iscrizione, da inviare a mezzo entratel;
- entro il prossimo 30 giugno 2017, all'invio della dichiarazione sostitutiva.

L'Ente neo-iscritto sarà quindi successivamente inserito nella lista dei beneficiari anche per gli anni successivi.

Un' **importante eccezione** a tale semplificazione riguarda tuttavia il caso di **variazione del rappresentante legale dell'Ente**. In questo caso, pur rimanendo valida l'iscrizione negli elenchi, **l'Ente dovrà trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate** in quanto la dichiarazione sostitutiva perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale.

Il nuovo rappresentante dovrà quindi, *"provvedere (...), a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo"*.

Viene **confermata la necessità di rendicontare il contributo ricevuto** (da utilizzarsi per il perseguimento delle attività istituzionali), con modello conforme alla modulistica pubblicata sul sito istituzionale e accompagnato dalla relazione illustrativa delle attività istituzionali, entro un anno dalla ricezione.

Come in passato, nel caso in cui la somma ricevuta sia inferiore a 20 mila euro la rendicontazione dovrà semplicemente essere conservata in sede per 10 anni; se invece fosse uguale o superiore a tale importo, la rendicontazione dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un'altra novità riguarda la modalità di pubblicità da parte della pubblica amministrazione: si prevede infatti (a differenza di quanto previsto finora) che **“le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille (...) sono tenute, entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo”**.

Per il Centro Servizi

